



Prot. 2894

Lodè, lì 07/05/2020

ORDINANZA N. 19

**OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DPCM 26 APRILE 2020 –  
ORDINANZA PRESIDENTE REGIONE SARDEGNA N.20 del 2 MAGGIO - DISPOSIZIONI  
APPLICATIVE-**

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;  
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM 26 aprile 2020: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020, le cui disposizioni sostituiscono quelle di cui al DPCM 10 aprile 2020, con efficacia fino al 17 maggio 2020;

VISTA l'Ordinanza RAS numero 6 del 13 marzo 2020 (così come prorogata dalle ordinanze n. 12 del 25.03.2020, n. 14 del 3.04.2020 e n. 19 del 13 aprile 2020) e succ. mod. ed int.;

VISTA l'Ordinanza RAS numero 9 del 14.03.2020 (così come modificata e prorogata dalle ordinanze n. 13 del 25.03.2020, 15 del 3.04.2020 e n. 19 del 13 aprile 2020) e succ. mod. ed int.;

VISTA l'Ordinanza RAS N. 20 del 2 maggio 2020 ed in particolare:

-L'art. 23 secondo cui: "Con decorrenza 11 maggio 2020 – salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus – nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) uguale o inferiore a 0,5 – il Sindaco, con propria ordinanza, potrà consentire la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona (quali, a titolo di mero esempio, saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori)";

-L'art. 30 secondo cui: "I Sindaci hanno la facoltà di disporre – con propria ordinanza – l'apertura dei cimiteri, garantendo l'adozione di adeguate misure organizzative per evitare assembramento di visitatori e per garantire la distanza interpersonale";

Ritenuta l'opportunità di consentire l'apertura delle attività sopraindicate in considerazione del fatto che il Comune di Lodè ha parametro dell'indice di trasmissibilità Rt (R con t) inferiore a 0,5.

### ORDINA

**1. Con decorrenza 11 maggio 2020** è consentita in questo Comune la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona (quali, a titolo di mero esempio, **saloni di parrucchieri, estetisti, tatuatori**), nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) L'accesso ai locali potrà avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione sia all'esterno in attesa di farvi ingresso;



- b) Le postazioni di lavoro all'interno delle strutture potranno essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;
- c) Dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati dovranno essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari. Per la protezione dei clienti, potranno essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;
- d) Gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti. Per l'effetto, resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il soft-lifting naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;
- e) Dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati. Sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria.

2. E' disposta l'apertura del **cimitero comunale**, dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:30, nel rispetto del distanziamento personale e del divieto di assembramento e comunque fatte salve le seguenti prescrizioni:

- a) L'accesso al cimitero è consentito solo con l'utilizzo di mascherina e guanti monouso;
- b) Tutti i visitatori dovranno tenere la distanza interpersonale di almeno un metro;
- c) In caso di violazione il Necroforo provvederà a far uscire dal Cimitero i trasgressori e farne segnalazione alla Polizia Locale.

La presente ordinanza è immediatamente efficace ed è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Lodè.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 4 del D.L. 19 del 25 marzo 2020).

La presente ordinanza viene, altresì, trasmessa secondo le rispettive competenze al Sig. Prefetto dell'Ufficio territoriale del governo di Nuoro, al Commissariato Polizia di Stato di Siniscola, alla Stazione dei carabinieri, Al Settore tecnico Comunale e alla polizia Locale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Mario Carta



*Mario Carta*